ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 557 **Campobasso, 17.11.2020**
Circolare n. 32/2020.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

OCCUPAZIONE IN FARMACIA

Sempre più spesso si verifica che diversi farmacisti non titolari inoccupati chiedono a questa Segreteria se vi siano farmacie che cercano dei collaboratori con contratti a tempo determinato, indeterminato, apprendistato o per sostituzioni temporanee.
Il collocamento lavorativo non rientra tra gli obblighi istituzionali dell'Ordine; tuttavia riteniamo di poter agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, predisponendo una lista dei colleghi in cerca di occupazione da cui i titolari di farmacia possano attingere nel caso necessitino di personale.
Si invitano, pertanto i titolari di farmacie e parafarmacie a voler interessare questa Segreteria per conoscere i colleghi inoccupati.

AGGIORNAMENTO COVID-19 - LINEE GUIDA IN FARMACIA E NELLE PARAFARMACIE

La Federazione, ha inviato una circolare in cui sono indicati alcuni provvedimenti che riassumono le determinazioni adottate con i vari DPCM che si sono susseguiti fino alla data del 3 novembre 2020.
I provvedimenti riguardano le seguenti materie:

- **DISPOSIZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO**
- **DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI**
- **LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTAGIO**
- **LA GESTIONE DEL COVID**

In particolare la Federazione mette in risalto l'iter cui sarà sottoposto il collaboratore di farmacia e parafarmacia qualora risultasse positivo al Covid fino al suo reinserimento lavorativo a guarigione avvenuta che dovrà essere comunicata dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 01

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E CTF

Questo Ordine, nel far seguito alle precedenti circolari in materia, comunica che ciascun titolare di farmacia pubblica o privata ha la possibilità di far svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, in presenza o in modalità a distanza. La stessa Federazione, in collaborazione con alcune società scientifiche e con esponenti del mondo accademico, ha presentato delle proposte che prevedono una diversa articolazione del tirocinio che deve essere ampliata con un maggior coinvolgimento del farmacista tutor; le proposte, presentate dal Ministero della Salute, sono già state approvate dal Consiglio dei Ministri che le ha già approvate. Copia della circolare con i contenuti delle proposte presentate dalla Federazione si allega al presente documento.

AGGIORNAMENTI COVID-19 – DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Questo Ordine, riepiloga le disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 che hanno introdotto nuove misure restrittive con un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni Regione.
Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 02.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Michele RINALDI

Roma, 11.11.2020

Ufficio: DOR
Protocollo: 202000009954/AG
Oggetto: COVID-19- Linee Guida per la gestione del Covid 19 in Farmacia e nelle Parafarmacie
Circolare n. 12630

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
indicazioni operative sulle norme e sulle misure di sicurezza da implementare.

Premessa

Alla luce del protrarsi della pandemia SARS - Covid 19, nonché della numerosità e della complessità dei provvedimenti che si succedono rapidamente, la Federazione degli Ordini ritiene opportuno fornire di seguito un quadro sintetico degli adempimenti e delle modalità di attuazione del biocontenimento, della riduzione del rischio biologico e sulle procedure da implementare nella gestione dei collaboratori che risultano positivi, tenendo conto degli ancora validi protocolli di intesa sottoscritti tra le parti sociali il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e delle ultime indicazioni provenienti dai provvedimenti governativi e dall'ISS.

Si precisa che il documento è elaborato sulla base dei provvedimenti adottati, ad oggi, a livello centrale, sino all'ultimo DPCM del 3 novembre 2020.

Si segnala, altresì, che un'ulteriore complessità è costituita da alcune "regionalizzazioni" dei provvedimenti che, dunque, dovranno essere prese in considerazione di volta in volta a livello locale.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Rischio biologico e biocontenimento[1]

Nel documento realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail, si ricorda che il Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del Testo Unico (TUS) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) definisce agente biologico qualsiasi "*microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni*".

La classificazione è inserita nell'Allegato XLVI del Testo Unico ed è stilata sulla base "della loro pericolosità, valutata sia nei confronti dei lavoratori che della popolazione generale".

Gli agenti biologici, con riferimento anche all'articolo 268 del Testo Unico, sono suddivisi in **quattro gruppi di rischio**:

- **Agente biologico del gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **Agente biologico del gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e che costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4**: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche".

Il Sars Covid 19 pone problematiche importanti di biocontenimento che impongono alle farmacie e alle parafarmacie i massimi livelli di attenzione ad ogni singolo fattore di rischio, in una logica cosiddetta "multifattoriale", caratterizzata cioè da una serie diversa di fattori che possono concorrere singolarmente o in combinazione a rendere infetta la singola persona.

In tal senso, è necessario agire a più livelli e con diverse attività al fine di ottenere il massimo biocontenimento nei luoghi di lavoro.

Disposizioni e indicazioni igieniche generali

FONTE: Ministero della Salute	• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di utilizzare soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

[1] Le raccomandazioni si soffermano poi sulle Linee guida Ispesl su base WHO e si indica che il Manuale di Biosicurezza emanato dalla WHO *"viene costantemente aggiornato in materia di biosicurezza e di sicurezza in generale al fine di sviluppare codici procedurali e gestionali a livello internazionale".* Il documento ricorda il significato di vari termini:

- il termine Biocontenimento "*è usato per descrivere metodi, procedure, attrezzature ed equipaggiamento per la manipolazione in sicurezza di materiali infettivi nell'ambiente laboratoristico, ridurre o eliminare l'esposizione ad agenti potenzialmente pericolosi degli operatori, di altre persone e dell'ambiente esterno*".

	• Evitare abbracci e strette di mano. • Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. • Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). • Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Disposizioni per i luoghi di lavoro

Si ricorda che sui luoghi di lavoro è obbligatoria l'applicazione di un Protocollo Sicurezza redatto secondo sensi del Protocollo Governo-Parti sociali 24 aprile 2020 (cfr. all. 1).

Luoghi di lavoro

<table>
<tr><td>Accesso dei clienti -utenti</td><td>• È necessario predisporre un'adeguata informazione, ben visibile, prima dell'accesso ai locali con una chiara informazione circa il numero massimo di persone che sono consentite all'interno dei locali. Per i locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Di seguito una guida per il calcolo delle persone in funzione dei metri quadrati (area vendita):
<table>
<tr><th>MQ</th><th>CLIENTI-UTENTI</th><th>OPERATORI</th></tr>
<tr><td>Fino a 40</td><td>1</td><td>2 MAX</td></tr>
<tr><td>Da 41 a 80</td><td>2 -3</td><td>3-4</td></tr>
<tr><td>Da 81 a 120</td><td>4 -6</td><td>5-6</td></tr>
</table>
Si ricorda che è obbligatorio rispettare il distanziamento sociale di 1 metro, sia tra le casse che tra le persone eventualmente in fila.
• ove possibile è necessario differenziare l'entrata con l'uscita.
• i clienti-utenti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti-utenti. Le mascherine dei clienti - utenti possono essere anche le mascherine di comunità (mascherine non classificate come DPI né come mascherine chirurgiche);
• non è obbligatorio misurare la temperatura ai clienti-utenti ma è fortemente raccomandato;
• tutte le forme di pagamento elettronico sono da preferire;
• l'ampliamento delle fasce orarie è una modalità utile per la gestione delle numerosità eventuale degli accessi;
• si raccomanda la disponibilità per i clienti-utenti di utilizzo delle soluzioni idro-alcoliche per le mani.</td></tr>
<tr><td>Locali</td><td>• L'areazione dei locali è una parte importante del biocontenimento. È necessario favorire quanto più possibile la stessa durante il normale orario di lavoro.</td></tr>
</table>

	• Per gli impianti di condizionamento, è importante l'aumento di frequenza di sanificazione degli impianti di circolazione dell'aria. Se tecnicamente possibile, si deve escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. • E' necessario assicurare la pulizia ed igienizzazione quotidiana dei locali almeno 2 volte al giorno. • La sanificazione dei locali è obbligatoria ed immediata in caso di esiti positivi di lavoratori. È fortemente raccomandata comunque la sua periodicità con una frequenza di almeno 1 volta ogni 10-15gg, in funzione della tipologia e delle modalità di esecuzione. **NB: per quanto riguarda la pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali si rimanda alla circolare federale n. 12293 dell'8.6.2020.**

Disposizioni per i lavoratori (art. 2 del D.Lgs 81/2008)

Carattere generale	È fatto obbligo a tutti i lavoratori che, a vario titolo, operano nelle farmacie e nelle parafarmacie di rispettare in generale il Protocollo adottato. In particolare: • le Procedure di dettaglio eventualmente emanate dal Datore di Lavoro (DDL); • l'utilizzazione corretta di tutti i DPI messi a disposizione dal DDL; la mascherina, come dispositivo di protezione collettivo, produce efficacia nel momento in cui viene indossata correttamente, ovvero coprendo naso e bocca, e da tutti i soggetti che coabitano il medesimo spazio ambientale; • la misurazione della temperatura ogni giorno all'ingresso dei locali; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro; • il distanziamento sociale con il cliente-utente; • l'igienizzazione frequente delle mani è efficace nella riduzione delle trasmissioni virali da contatto diretto con persone e superfici; • il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro è efficace nella riduzione delle trasmissioni virali da droplet, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche nelle fasi operative extra lavoro (ad esempio riunioni, pausa mensa, nel domicilio, ecc.), **N.B: si raccomandano comportamenti virtuosi anche in ambito extra lavorativo che sempre più si caratterizza come fonte primaria di contagio.**

Linee guida di comportamento in caso di contagio

Indicazioni di carattere generale

Rilevazione temperatura	I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere, altresì, attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai

	37,5°, non dovrà essere consentita la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere immediatamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
Comunicazioni	Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al Medico Competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. Il lavoratore comunica, in ogni caso e tempestivamente, al proprio Medico di Medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il Medico Competente, per gli adempimenti eventualmente previsti a cura del MMG. Il Medico di Medicina Generale (MMG), qualora lo ritenga utile anche di concerto con il Medico Competente, stabilisce i giorni di assenza in base alla sintomatologia riscontrata. Il certificato inviato all'INPS contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi. Nel caso la certificazione della malattia contenga anche il codice COVID 19, il lavoratore è segnalato dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Medico Competente (ove nominato) alla propria ASL per l'avvio della gestione del malato. Superato il periodo di malattia in assenza di ulteriori sintomi è il Medico di Medicina Generale (MMG) che pone termine al periodo di malattia.

La gestione di Casi Covid

Il riferimento più recente è la circolare del ministero della Salute dello scorso 12 ottobre (cfr. all. 2) nella quale sono spiegati i vari passaggi di cui è di seguito riportata una sintesi:

Isolamento e quarantena	L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Casi positivi asintomatici	Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici	Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine	Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo

	conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Il concetto di stretto contatto (Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020)	- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; - persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); - persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); - persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; - persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; - persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
Contatti stretti asintomatici	I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare: □ un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure □ un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Si raccomanda di: □ eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; □ non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

N.B: Si ricorda che il D.L. 18/2020, convertito, con modficazioni, dalla L. 27/2020 (decreto "Cura Italia"), all'art. 14, stabilisce che la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - ovverosia la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COCID -19 - non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
I lavoratori e gli operatori sopra elencati, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Guarigione

Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore. Ai fini del reintegro, il Medico Competente (MC), ove nominato, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore ed essendo già a conoscenza del quadro generale di rischio sanitario in farmacia, valuta la possibilità di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare "l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter), del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di "rischiosità" e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (come previsto dall'allegato 6 del DPCM 26/04/2020).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.1: Protocollo Parti sociali del 24 aprile 2020
All. 2: Circolare del ministero della Salute - 0032850-12/10/2020

Roma, 10.11.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000009899/AG
Oggetto: COVID-19: Indicazioni di massima per lo svolgimento dei tirocini curriculari.
Circolare n. 12628

Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei tirocini curriculari.

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12202 del 2.05.2020, 12225 del 7.05.2020, 12337 del 11.06.2020, 12396 del 17.07.2020, 12569 del 20.10.2020, 12605 del 4.11.2020 e 12622 del 9.11.2020, per ribadire le indicazioni di massima - già fornite nella circolare federale n. 12225 del 7 maggio 2020 - sullo svolgimento dei tirocini curriculari durante l'emergenza sanitaria.

Come è noto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere: pertanto, ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura, nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, in presenza ovvero con modalità a distanza.

Il documento, predisposto dalla Federazione alla luce di quanto previsto nel D.M. 38/2010 e già trasmesso in allegato alla citata circolare del 7 maggio 2020, contempla, nelle diverse specificità, sia l'ipotesi dei tirocini curriculari in presenza del tirocinante sia quella della modalità a distanza.

Gli indirizzi di massima forniti dalla Federazione tengono conto dell'esigenza di assicurare il completamento dei percorsi formativi già avviati e

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

l'accesso alla professione anche nel periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l'epidemia.

Resta ferma l'esigenza, in più sedi rappresentata da questa Federazione, di un ammodernamento dei curricula universitari e della stessa disciplina del tirocinio per valorizzare tale importante momento formativo deputato all'acquisizione di competenze su aspetti pratici strettamente connessi al concreto esercizio della professione.

La tematica -affrontata nell'ambito del più generale dibattito sulla riforma dell'esame di Stato e della revisione del piano di studi del corso di laurea in farmacia - è stata oggetto di discussione nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro costituito presso la Federazione.

Le proposte elaborate in tale sede dai rappresentati della Federazione, unitamente ad alcune società scientifiche del settore e con la collaborazione di esponenti del mondo accademico, sono state rappresentate direttamente al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 6 ottobre.

In particolare, in tale occasione, come già evidenziato nella circolare 12605, è stata sottolineata la necessità di una diversa articolazione del tirocinio che deve essere ampliato, prevedendo un maggiore coinvolgimento del farmacista tutor e un conseguente riconoscimento del relativo ruolo e impegno professionale. Il disegno di legge successivamente proposto dal Ministro ed approvato dal Consiglio dei Ministri, rappresenta, in parte, già un passo verso questa direzione.

Nel rinviare alla circolare sopra citata per l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge - che ora dovrà iniziare l'iter di approvazione in Parlamento - si ritrasmette il documento in allegato con gli indirizzi di massima di cui tener conto nelle more della definitiva adozione di una nuova disciplina del tirocinio.

Si invitano i Presidenti di Ordine a voler assicurare la massima diffusione presso gli iscritti del contenuto della presente circolare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

INDICAZIONI TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E CTF.

LA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI,

visto il D.M. 38 del 24 aprile 2020, adottato dal Ministero dell'Università e delle Ricerca, con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, le attività connesse al tirocinio curriculare possano essere espletate anche in *modalità a distanza* e che lo svolgimento mediante tale modalità dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini territoriali e comunque nel rispetto di quanto previsto dal DM 1135 dell'11 dicembre 2019, recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali;

tenuto conto che la modalità a distanza sarà attivabile temporaneamente fino a diversa disposizione del Ministero;

considerato che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il suddetto tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere, ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura, nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, *in presenza* ovvero con *modalità a distanza*, tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Federazione in riferimento alle misure di prevenzione che di seguito vengono riepilogate;

FORNISCE

le seguenti indicazioni di massima relative alle modalità di svolgimento e al percorso formativo dei tirocini professionali **in presenza** del tirocinante nonché **con modalità a distanza**, da adottare a decorrere dal 4 maggio 2020 e limitatamente al periodo di emergenza.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE *IN PRESENZA* DEL TIROCINANTE

In considerazione della situazione di perdurante emergenza relativa al COVID-19 e delle disposizioni governative in merito, si elencano le seguenti

Misure per le farmacie pubbliche e private e per le farmacie ospedaliere

1. Mantenimento in tutte le attività e nelle loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei pazienti in attesa di entrata.

Sulla base di quanto esposto, si raccomanda di estendere le predette misure di prevenzione e tutte quelle disposte dalle competenti Autorità per un efficace contrasto al rischio di contagio, anche ai tirocinanti a cui andrà garantita la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale.

Il tirocinante, contestualmente all'inizio dell'attività formativa svolta con *modalità in presenza*, dovrà presentare al titolare/direttore della struttura ospitante, l'autodichiarazione allegata (**All. 1**).

All'arrivo presso la struttura ospitante, anche in base a quanto previsto dall'accordo tra Governo, sindacati e associazioni di categoria, siglato il 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020, il tutor professionale rileva la temperatura corporea al tirocinante; la stessa non deve essere superiore a 37,5°.

Per quanto attiene all'acquisizione di competenze e abilità del tirocinante, nel rispetto degli obiettivi generali formativi del tirocinio come disciplinati dagli accordi attuativi eventualmente siglati dalle singole Università con gli Ordini professionali, si ritiene utile suggerire di implementare il progetto formativo con sommarie cognizioni di interesse nazionale e regionale relative al COVID-19 (es. provvedimenti adottati dalle Autorità competenti e dall'Ordine professionale in relazione al gestione del paziente; informazioni sui farmaci in via di sperimentazione, su DPI, sui dispositivi e presidi medico-chirurgici; allestimento delle preparazioni galeniche relative ai disinfettanti secondo le indicazioni fornite dalle competenti Autorità e dalle Società Scientifiche; lotta alle *fake news*; conoscenza dei quesiti più frequenti posti dai cittadini al farmacista; siti ufficiali da consultare e fonti di informazione istituzionale).

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE CON *MODALITA' A DISTANZA*

Per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio professionale con la modalità di formazione *a distanza*, sarà opportuno avvalersi anche di apposite piattaforme di collegamento che consentano il collegamento simultaneo tra il tirocinante e il tutor ed eventualmente ulteriori collaboratori utili a fini formativi.

In tal senso, sarà possibile utilizzare piattaforme che garantiscano la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni mediante sistemi di crittografia dei dati informatici.

Per lo svolgimento delle attività a distanza, i suddetti strumenti potranno essere, se del caso, integrati anche da comunicazioni tramite telefonia mobile o fissa, e-mail o app.

In ogni caso, l'attività *a distanza* dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini territoriali, integrati con le tematiche specifiche relative al COVID-19, come previsto anche nelle indicazioni per lo svolgimento del tirocinio con *modalità in presenza*.

Il tutor professionale trascriverà sul libretto di presenza l'effettivo impegno orario con *modalità a distanza* del tirocinante e quest'ultimo si impegnerà a fornire, con cadenza periodica, una reportistica dell'attività svolta, al fine di consentire la verifica dell' apprendimento e l'aggiornamento del libretto di frequenza.

Allegato 1

Al Direttore della struttura ospitante

Oggetto: Dichiarazione di impegno del tirocinante

In relazione all'avvio dell'attività di tirocinio curriculare mediante la *modalità in presenza*, a far data dal__/__/____ e limitatamente al periodo di emergenza, il sottoscritto _____

nato il __/__/____ a _____(), residente in _____(), via_____ e domiciliato in _____(), C.F. _____Utenza telefonica

in qualità di tirocinante

DICHIARA

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

SI IMPEGNA

- a rispettare scrupolosamente le disposizioni adottate dalle competenti Autorità nazionali e regionali in materia di sicurezza e distanziamento sociale, nonché le specifiche misure adottate dalla struttura ospitante e impartite dal Direttore o dal tutor professionale.

Luogo e data _____

Il Tirocinante

Roma, 9.11.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000009814/AG

Oggetto: COVID-19: DPCM 3 novembre 2020.
Circolare n. 12622

Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
pubblicato in Gazzetta il DPCM 3 novembre 2020
con il regime di chiusure differenziate nelle Regioni in base al rischio contagio

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41).

Nella Gazzetta del 4 novembre u.s., è stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 (cfr. all. 1), che introduce nuove misure restrittive con un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni Regione.

In particolare, il decreto contiene, all'art. 1, misure di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale (area gialla), all'art. 2 misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (area arancione) e, all'art. 3, misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area rossa).

Con ordinanza firmata dal Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, in data 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni che, collocandosi negli

scenari di rischio più elevati, sono sottoposte alle misure più restrittive previste rispettivamente dagli artt. 2 e 3 (c.d. area arancione e area rossa).

Le nuove disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (cfr. circolare federale n. 12580 del 26 ottobre u.s.) e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

L'ordinanza del Ministro Speranza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre u.s., produce anch'essa effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni di interesse, applicabili nelle tre diverse aree di criticità del territorio nazionale (per un quadro sintetico, si veda la scheda allegata – cfr all. 2).

MISURE APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - Art. 1 - AREA GIALLA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)

Mascherine

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Tali obblighi sono esclusi per:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Distanziamento

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Spostamenti
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Chiusura strade e piazze
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ingressi contingentati nei locali pubblici
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Congressi
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, **ad eccezione** di quelli che si svolgono **con modalità a distanza**; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Riunioni nelle P.A.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Attività didattica e formazione
L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il **100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

I corsi per i medici in formazione specialistica e le **attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza**.

Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; **le attività formative e curricolari si svolgono a distanza**; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e

curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.

Concorsi
E' **sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche** e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, **a esclusione** dei casi in cui la **valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica**, nonché ad **esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Commercio al dettaglio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali); **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali** e dei mercati**, a eccezione di farmacie, parafarmacie,** presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività professionali
In ordine alle attività professionali è raccomandato che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Attività servizi ristorazione
Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non sono previste restrizioni.

Trasporti pubblici
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di **riempimento non superiore al 50 per cento**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

*

L’art. 1 del DPCM contiene inoltre altre misure che regolano ulteriori settori e attività, tra cui: accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici; attività sportiva; spettacoli; cerimonie civili e religiose.

MISURE APPLICABILI SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO -Art. 2 – AREA ARANCIONE (Puglia e Sicilia)

Spostamenti

E’ **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in oggetto.

E’ **vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, anche in un Comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Attività commerciali

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi **ad eccezione di farmacie, parafarmacie**, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Ristorazione

Sospesa l’attività di ristorazione ad esclusione di mense e catering continuativo. Consentita la ristorazione a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

MISURE APPLICABILI SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO -Art. 3 – AREA ROSSA (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Spostamenti

E’ **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in oggetto.

È **vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune**, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperti le farmacie, le parafarmacie, le edicole e i tabaccai.**

Attività didattica e formazione
Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento o line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, **fermo in ogni caso** il proseguimento di tali attività **a distanza. Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie** e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, **laddove necessario, anche in modalità in presenza**.

Datori di lavoro pubblici
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Ristorazione
Sospesa l'attività di ristorazione ad esclusione di mense e catering continuativo. Consentita la ristorazione a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

* * *

Si evidenziano, inoltre, le seguenti misure contenute nel provvedimento, applicabili sull'intero territori nazionale.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (Art. 4)
Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del decreto.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (Art. 5)
Il **personale sanitario** si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

Nelle **pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; b) adotta nei confronti dei dipendenti genitori i cui figli conviventi minori di anni 14 siano in quarantena obbligatoria per contatti scolastici (art. 21-bis, del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

*

Si segnala, infine, che l’art. 8 del DPCM contiene disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2